

Edizione di mercoledì 26 Febbraio 2020

CASI OPERATIVI

Sistemi di videosorveglianza. Adempimenti privacy
di **EVOLUTION**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate
di **Ennio Vial**

ADEMPIMENTI

CU2020 e locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Fattura e documento commerciale
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Differiti i termini dei bandi Disegni +4 e Poc
di **Debora Reverberi**

CASI OPERATIVI

Sistemi di videosorveglianza. Adempimenti privacy di **EVOLUTION**



Intendo installare una telecamera nel mio studio, al fine di evitare furti o atti vandalici. Quali procedure devo rispettare?

Con riferimento alla fattispecie prospettata, giova precisare che sono state recentemente emanate dal Comitato Europeo sulla Protezione dei Dati (EDPB) le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso videosorveglianza, le quali si affiancano al Provvedimento del Garante del 08.04.2010, ancora in vigore nelle parti compatibili con il Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”).

Le Linee guida precisano, in primo luogo, che “*la videosorveglianza non è di default una necessità quando esistono altri mezzi per raggiungere la medesima finalità*”. Prima di installare un sistema di videosorveglianza è quindi sempre necessario valutare se sia possibile adottare misure di sicurezza alternative (recinzioni, nuove serrature o nuovi portoni di ingresso, migliore illuminazioni, pattuglie del personale di sicurezza).

Nell’ambito del generale principio di minimizzazione dei dati si rende poi necessario esaminare se la misura è adeguata e necessaria per le relative finalità. Pertanto, ad esempio, un sistema di videosorveglianza che funziona solo di notte (o, comunque, fuori dagli ordinari orari di lavoro) è sufficiente, in ogni caso, a prevenire pericoli sulla proprietà.

L’uso dei sistemi di videosorveglianza deve essere quindi limitato, e, in ogni caso, le finalità di monitoraggio devono essere documentate per iscritto.

Tutto quanto appena premesso, si rende necessario individuare la base giuridica del trattamento.

Con specifico riferimento ai sistemi di videosorveglianza può ritenersi, nella generalità dei casi, che gli interessi legittimi del titolare costituiscano motivo del trattamento. Più precisamente, nel documento si ritiene che la finalità di proteggere la proprietà da furto con

scasso, furto o vandalismo possa costituire un interesse legittimo per la videosorveglianza.

Tale finalità, però, non deve essere il frutto di meri timori o immaginazioni, in quanto è necessario che, prima di avviare la videosorveglianza, si sia manifestata una situazione di disagio nella vita reale, ad esempio con danni già riportati in passato. Nel rispetto del principio di responsabilità, gli incidenti rilevanti devono essere documentati. A tal proposito, negli esempi richiamati nel documento in esame, si chiarisce che il proprietario di un nuovo negozio può installare un sistema di videosorveglianza, dimostrando, grazie a statistiche, che, nel suo vicinato, sono stati rilevati frequenti episodi di vandalismo. Non potrà invece richiamare il generico rischio di atti vandalici sulla base di statistiche nazionali. Allo stesso modo, si potrà dimostrare che la stessa attività svolta è oggetto di frequenti situazioni di pericolo (si pensi ai gioiellieri o alle stazioni di servizio).

Più marginali sono invece le ipotesi in cui la liceità del trattamento è connessa al consenso fornito dall'interessato. Nel documento si cita l'esempio degli atleti, che possono fornire il loro consenso ad essere ripresi per verificare le loro prestazioni (e, conseguentemente, migliorarle). Deve invece escludersi che il consenso possa essere fornito dai lavoratori, in considerazione dello squilibrio di poteri tra datore di lavoro e dipendente, il quale lascia escludere che il consenso sia stato fornito liberamente.

Alcune perplessità potrebbero poi sorgere con riferimento alle modalità di conservazione delle registrazioni.

A tal proposito viene chiarito che è possibile utilizzare soluzioni di scatola nera (con eliminazione, quindi, delle registrazioni dopo un determinato lasso di tempo) oppure il monitoraggio in tempo reale (senza alcuna registrazione). Non è possibile, a priori, individuare una o l'altra soluzione come la migliore, considerato che, in ogni caso, si rende necessario analizzare le finalità perseguite: se la finalità è quella di raccogliere delle prove, le soluzioni di scatola nera sono quelle preferibili; se, invece, è stato designato del personale pronto ad intervenire in caso di intrusioni, il monitoraggio in tempo reale è più che sufficiente.

È invece sempre necessario informare gli interessi che è attivo un sistema di videosorveglianza. Le informazioni più importanti devono essere fornite da un segnale di avvertimento, da porre in un luogo ben visibile, prima dell'area videosorvegliata e ad altezza d'uomo (primo livello), mentre ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Un modello di cartello di avviso era stato predisposto dal Garante della privacy con il Provvedimento del 08.04.2010: tale modello, con l'emanazione delle nuove Linee guida, deve ritenersi ormai superato.

I titolari del trattamento e i responsabili devono anche garantire misure organizzative e tecniche proporzionali ai rischi per le libertà e i diritti delle persone fisiche derivanti dalla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza.

I titolari devono inoltre stabilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti, adottando specifiche politiche interne.

Da ultimo si ricorda che i titolari sono tenuti ad effettuare le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate

di **Ennio Vial**



In tema di **conferimento di partecipazioni** il legislatore ha introdotto un nuovo [comma 2 bis](#) all'**articolo 177 Tuir**, che estende il **regime di realizzo controllato** di cui al **comma 2** anche alle ipotesi di **conferimento di partecipazioni non di controllo**, ma solamente **qualificate**.

Le previsioni del **comma 2** contemplano un **regime derogatorio** rispetto a quello ordinario contenuto nell'[articolo 9 Tuir](#). Secondo la **regola ordinaria**, la **plusvalenza** è calcolata come **differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio**.

L'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) contiene un **regime derogatorio** che permette di sostituire, ai fini del calcolo della plusvalenza, il **valore normale** con un **valore pari all'incremento del patrimonio netto** della conferitaria a seguito del conferimento. Si badi che il riferimento viene fatto all'**incremento del patrimonio netto** e non al semplice **incremento del capitale sociale**.

Non si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio **regime di neutralità fiscale** come quello del conferimento di azienda contenuto nell'[articolo 176 Tuir](#), quanto, piuttosto, di un **regime a realizzo controllato**. In sostanza, il conferente è in grado di **pilotare la plusvalenza pilotando** (legittimamente) l'**incremento del patrimonio** della conferitaria a seguito dell'operazione.

Tra le condizioni previste dalla norma, tuttavia, vi è l'**acquisizione o l'integrazione del controllo** da parte della **società conferitaria**. Il **controllo** non è individuato in modo generico, bensì in base all'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), ossia nel controllo consistente nella **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**.

Era precluso, in passato, il conferimento attraverso cui la conferitaria acquisiva una **partecipazione non di controllo**. Sul punto, tuttavia, è **intervenuto il legislatore** in sede di **conversione del decreto crescita (D.L. 34/2019)**.

In particolare, il nuovo **comma 2 bis** dell'**articolo 177 Tuir**, inserito ad opera dell'**articolo**

11-bis, comma 1, D.L. 34/2019, prevede che, quando **la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società**, ai sensi dell'**articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ.**, né incrementa, in virtù di un **obbligo legale** o di un **vincolo statutario**, la **percentuale di controllo**, la disposizione di cui al **comma 2** del presente articolo (ossia il regime di realizzo controllato) **trova comunque applicazione** ove ricorrano, congiuntamente, due condizioni.

Il **primo requisito** prevede che le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una **percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento** ovvero una **partecipazione al capitale** o al **patrimonio superiore al 25 per cento**. Si tratta, in sostanza, della definizione di **partecipazione qualificata** che, in parte, differisce dalla **partecipazione di collegamento** definita dall'[articolo 2359 cod. civ.](#)

La **seconda condizione** è che le partecipazioni **siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione**, interamente **partecipate dal "conferente"**. Si noti come il legislatore, riferendosi al conferente, abbia utilizzato il singolare.

Qualche perplessità è appunto emersa tra gli operatori leggendo nella norma che la **holding deve essere partecipata dal conferente** e non **dai conferenti**. L'uso del **singolare**, tuttavia, non pare implicare il fatto che il **comma 2 bis** possa trovare applicazione solamente nel caso in cui il conferente sia solamente un **unico socio**.

Infatti, al di là della **formulazione normativa**, che letteralmente parla di **"conferente"** e non di **"conferenti"**, la norma deve trovare applicazione anche nel caso di **più soggetti conferenti**.

Ciò per una serie di ragioni. Innanzitutto la lettera a) parla di **partecipazioni conferite** che rappresentano, **"complessivamente"** determinate soglie partecipative. L'uso dell'avverbio **"complessivamente"** ben si confà alla **pluralità dei soci conferenti** e non avrebbe alcun senso se si ammettesse solo il conferimento da parte dell'unico socio.

In secondo luogo, si deve osservare come il **precedentemente citato comma 2**, che risulta pacificamente applicabile anche nel caso di **più soci conferenti**, laddove determina i criteri per determinare **"reddito del conferente"**, utilizza il **singolare**.

Anche in questo caso, tuttavia, l'uso del singolare **non esclude la possibile pluralità dei soci** che è stata riconosciuta in **diverse occasioni da parte dell'Agenzia**.

Da ultimo, la **pluralità dei soci** dovrebbe essere ammessa per **ragioni di ordine logico-sistematico**.

Taluni, limitandosi alla **mera parafrasi della norma**, **non hanno preso posizione sulla questione**.

Non è tuttavia mancato chi ha rilevato che, in armonia con l'interpretazione resa in diverse occasioni dall'Ufficio in relazione all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) ([circolare 320/E/1997](#); [risposta a istanza a interpello n. 138 del 2019](#), [risposta a istanza di interpello n. 147 del 2019](#)),

sarebbe in ogni caso auspicabile includere nell'ambito di applicazione del nuovo **comma 2-bis** il **conferimento effettuato con atto unico da parte di più soggetti** a una società interamente partecipata dagli stessi, purché sia idoneo a far assumere alla conferitaria una **partecipazione che rappresenti "complessivamente" le percentuali relative alla qualificazione.**

ADEMPIMENTI

CU2020 e locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con l'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, è stato introdotto un particolare **regime fiscale per le locazioni brevi**. Tale definizione ricomprende i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**.

In particolare, il **comma 5** del predetto articolo prevede quanto segue: i soggetti residenti nel territorio dello Stato **che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, nonché quelli che gestiscono **portali telematici**, qualora incassino i **canoni o i corrispettivi** relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, ovvero qualora **intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi devono operare**, in qualità di sostituti d'imposta, una **ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi**.

La ritenuta deve essere **operata all'atto del pagamento al beneficiario**, provvedendo al **relativo versamento** e al **rilascio della relativa certificazione** ai sensi dell'[articolo 4 D.P.R. 322/1998](#). Analizziamo i dati richiesti per la **compilazione della Certificazione Unica 2020**.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5
Comune				
Provincia (sigla)				
Codice comune				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Nella ipotesi in cui l'**esposizione dei dati venga effettuata in forma aggregata**, nel punto 1 "N. contratti di locazione" occorre riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare; diversamente – **esposizione dei dati in forma analitica** – il punto 1 non deve essere compilato.

A tal proposito si ricorda che il [provvedimento del 12 luglio 2017](#) dell'Agenzia delle Entrate ha previsto, per i **contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore**, che la comunicazione dei dati **possa avvenire anche in forma aggregata**. In altri termini, per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.

Nei **punti 2 e 3** occorre indicare, rispettivamente, se trattasi di un contratto che prevede la **locazione dell'intera unità immobiliare** o di un contratto che prevede la **locazione parziale dell'unità immobiliare**.

Nel **punto 4** è necessario riportare l'**anno relativo al periodo di locazione** che si sta indicando; in particolare, nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha **ricompreso sia il 2018 che il 2019**, con **pagamento effettuato nel 2019**, devono essere **compilati due righi**, riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2018 e l'importo di competenza del 2019.

Allo stesso modo, nell'ipotesi di contratto di locazione per un **periodo che ha ricompreso sia il**

2019 che il 2020 e il pagamento è stato effettuato **anticipatamente nel 2019**, è necessario **compilare due righe**, riportando in modo distinto **l'importo di competenza del 2019** e l'importo di **competenza del 2020**.

Nel **punto 5**, il sostituto d'imposta deve indicare il numero dei **giorni della durata del contratto di locazione** ricompresa nel periodo di riferimento. I **dati relativi all'indirizzo dell'immobile**, invece, devono essere esposti nei **punti da 6 a 13**.

Il **punto 14** accoglie **l'importo del corrispettivo lordo**, mentre il **punto 15** **l'ammontare della relativa ritenuta operata**; si precisa che nel punto 15 deve essere riportato l'importo delle ritenute versate con il **codice tributo 1919**. Infine, qualora il percipiente, destinatario della certificazione, **non rivesta la qualifica di proprietario** dell'unità immobiliare locata, occorre barrare la casella presente nel **punto 16**.

Per la **compilazione della sezione** dedicata alle locazioni brevi viene utilizzato il **principio di cassa**: a fronte di un reddito percepito scaturisce per il **sostituto** l'**obbligo del versamento** delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. I **corrispettivi percepiti** a fronte di locazioni brevi **possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari o redditi diversi** per i quali è previsto, ai fini della tassazione, una **imputazione** rispettivamente **per competenza o per cassa**. Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica 2020 è **necessario coordinare il principio di cassa con la natura dei predetti corrispettivi percepiti**, tenendo conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Analizziamo un caso pratico di compilazione. Il signor Rossi, locatore proprietario dell'unità immobiliare relativamente ad un **contratto di locazione breve di 20 giorni** (dal 24 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020), ha incassato un **corrispettivo di 2.000 euro, percepito in data 20 dicembre 2019**. In questo caso il reddito percepito è di **natura fondiaria**, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è **imputato in base al criterio di competenza**.

Ipotizzando l'esposizione in **forma analitica**, la CU2020 deve essere compilata come segue.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5
	X		2019	8
Comune				Provincia (sigla)
6 COLLEGNO				7 TO
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9 VIA				Indirizzo 10 B.BUOZZI
N. civico 11 22		Scala 12	Interno 13	
8 6 0				
14 Importo corrispettivo 800	15 Ritenuta operata 168	Locatore non proprietario 16		

IVA

Fattura e documento commerciale

di **Sandro Cerato**



L'emissione del documento commerciale, a differenza della fattura, **non è sempre correlata al momento di effettuazione dell'operazione** di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

È quanto confermato dalla [circolare 3/E/2020](#), dello scorso 21 febbraio, con cui l'Agenzia ha fornito diversi chiarimenti in merito alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, che dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la **descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi** che deve essere contenuta nel **documento commerciale** (la cui disciplina è contenuta nel **D.M. 10.12.2016**).

Sul punto l'Agenzia, con particolare riferimento alle **prestazioni di servizi**, ritiene che la descrizione possa essere **sintetica ma sufficiente ad identificare il servizio o il bene**, e fornisce l'esempio di un ristorante che indica nel documento commerciale “**primo, secondo, dolce**”, o più sinteticamente “**pasto completo**”.

Il chiarimento si è reso opportuno poiché tra gli operatori commerciali si era diffusa parecchia incertezza sul punto, e la posizione dell'Agenzia è in linea con le abitudini già in essere nella gestione dello **scontrino fiscale** emesso fino allo scorso 31 dicembre 2019.

Di particolare interesse sono i chiarimenti in merito al **rapporto tra fattura e documento commerciale**, in quanto quest'ultimo documento, a differenza della fattura, deve essere emesso per le **prestazioni di servizi** a prescindere dalla circostanza che sia integrato il **momento di effettuazione dell'operazione** (coincidente con il **pagamento del corrispettivo** a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)), evidenziando la circostanza che il **corrispettivo non è stato riscosso**.

L'Agenzia, senza pretesa di esaustività, schematizza alcune situazioni distinguendo tra **cessioni**

di beni e prestazioni di servizi.

Per le prime, considerando che la consegna dei beni configura il **momento di effettuazione dell'operazione** a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) (a prescindere dall'avvenuto pagamento del corrispettivo), è possibile **emettere il documento commerciale** (cui coincide la memorizzazione e la trasmissione telematica del corrispettivo), ovvero la **fattura immediata nei 12 giorni successivi** (sia nel caso in cui la richieda il cliente, sia laddove il cedente la emetta volontariamente anche al fine di "evitare" la gestione dei corrispettivi telematici). È altresì possibile emettere la **fattura differita** (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), utilizzando il **documento commerciale** quale **documento idoneo ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)**.

Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, si applicano le stesse regole appena descritte per le cessioni di beni laddove il corrispettivo sia incassato contestualmente all'**ultimazione della prestazione** (in quanto è integrato il momento di effettuazione dell'operazione), mentre nel caso in cui, a fronte dell'ultimazione della prestazione, **non sia incassato il corrispettivo**, la **circolare** precisa che si può procedere, alternativamente, nei seguenti modi:

- **emissione del documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso"**, e nel successivo momento di incasso del corrispettivo sarà emesso un ulteriore documento commerciale (rilevante ai fini della deduzione dell'imposta) richiamando gli elementi identificativi di quello precedentemente emesso;
- **emissione di fattura ordinaria** (anticipando il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva), nel qual caso non si rende necessaria l'emissione del documento commerciale, ovvero **differita**.

Infine, l'Agenzia precisa che, al pari di quanto già era previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, anche per il documento commerciale è prevista **l'esenzione dall'imposta di bollo**.

AGEVOLAZIONI

Differiti i termini dei bandi Disegni +4 e Poc

di **Debora Reverberi**



Le **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza** epidemiologica da **Coronavirus** e le relative ordinanze adottate dalle Autorità territorialmente competenti hanno imposto una **limitazione delle attività lavorative**, ivi compresi gli uffici pubblici, le attività commerciali e i servizi di pubblica utilità in diverse aree del territorio italiano.

La conseguente difficoltà di molte imprese delle aree a rischio contagio ad aderire tempestivamente alle procedure a sportello del bando Disegni +4, nonché l'impossibilità degli atenei nelle aree soggette a misure restrittive di partecipare al bando PoC, ha spinto il Mise a **differire i termini dei bandi di imminente scadenza, Disegni +4 e Poc**, rientranti nel novero delle misure **finalizzate alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e al trasferimento tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale**.

Il bando Disegni +4, adottato con il **Decreto Direttoriale del 26.11.2019** con la finalità di sostenere la capacità innovativa delle Pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali, **prevedeva l'apertura dei termini di presentazione delle domande alle ore 9:00 del 27.02.2020**.

Il Decreto Direttoriale di ieri 25.02.2020 ha fissato un **nuovo termine di presentazione delle domande alla misura Disegni +4 a partire dalle ore 9:00 del 19.03.2020**.

Il bando in esame, oggetto di **approfondimento** nel [contributo pubblicato ieri](#), prevede una **procedura valutativa a sportello gestita da Unioncamere**, in cui **le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi**, pari a 13 milioni di euro, nel rispetto della riserva del 5% destinata alle imprese in possesso di *rating* di legalità.

A partire, dunque, **dalle ore 9:00 del 19.03.2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili** sarà possibile la **compilazione del form online**, disponibile sul sito www.disegnipiu4.it, che consentirà l'attribuzione del numero di protocollo da indicare nella domanda di agevolazione.

Entro il termine di cinque giorni dalla data del protocollo assegnato in esito alla compilazione del form online le imprese dovranno presentare la domanda per l'agevolazione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: disegnipu4@legalmail.it

Il bando PoC 2020, adottato con il Decreto Direttoriale del 26.11.2019, ha la finalità di valorizzare i titoli di proprietà industriale detenuti dai seguenti soggetti appartenenti al mondo della ricerca:

- Università italiane
- Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

La misura prevede **il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) che consentano l'innalzamento del livello di maturità delle singole invenzioni brevettate**, così da renderle oggetto di azioni di sviluppo anche da parte del sistema imprenditoriale.

Il Decreto di pubblicazione del bando PoC disponeva che **i programmi di valorizzazione potessero essere presentati al soggetto gestore Invitalia a partire dal 13.01.2020 ed entro e non oltre il 27.02.2020.**

Il Decreto Direttoriale di ieri, 25.02.2020, ha fissato un nuovo termine ultimo per la presentazione dei programmi, allo scadere del quale essi si considerano irricevibili, alle ore 24.00 del 19.03.2020.

I programmi devono essere **redatti sulla base di quanto riportato all'allegato 1 del bando** e devono essere **trasmessi esclusivamente tramite Pec** all'indirizzo poc2020@postacert.invitalia.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura **"Bando Mise PoC 2020"**.

Seguirà una **fase istruttoria** nel corso della **quale un'apposita commissione valutativa nominata da Invitalia assegnerà un punteggio a ciascun programma e stilerà una graduatoria** per l'ammissione al finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili pari a 5,3 milioni di euro.

	Soggetto gestore	Risorse stanziare	Data di apertura/chiusura del bando
Disegni+4	Unioncamere	13 milioni di euro	Dalle ore 9.00 del 19.03.2020
Bando Poc	Invitalia	5,3 milioni di euro	Dal 13.01.2020 fino alle ore 24.00 del 19.03.2020